

ius Trend

IL VERSO DEL DIRITTO

Intelligenza artificiale e diritto d'autore:
alla ricerca di un equilibrio perduto

GIUGNO 2024



LaScala



SOCIETÀ TRA AVVOCATI

www.lascalaw.com - www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Vicenza | Ancona | Napoli

Diritto dell'impresa | **Information Technology** | 20 giugno 2024

Intelligenza artificiale e diritto d'autore: alla ricerca di un equilibrio perduto

Sommario: 1. Il disegno di legge italiano in materia di intelligenza artificiale - 2. Il Regolamento Europeo sull'intelligenza artificiale - 3. Gli Stati Uniti e la Cina - 4. L'Europa e l'Italia - 5. Conclusioni

1. Il disegno di legge italiano in materia di intelligenza artificiale

Come noto, nella seduta dello scorso 23 aprile, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge per l'introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Pur dovendosi attendere la conclusione dell'iter legislativo per ogni più approfondito commento, si segnala come il testo si occupi anche della tutela del diritto d'autore.

Viene previsto, infatti, che i contenuti generati o alterati attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale siano chiaramente riconoscibili da parte degli utenti, grazie all'inserimento di segni identificativi.

Un'ulteriore disposizione è dedicata alla tutela delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia stato creativo, rilevante e dimostrabile.

Infine, viene previsto che l'estrazione di materiali attraverso modelli di intelligenza artificiale, anche generativa, è consentita in conformità alle norme della legge sul diritto d'autore che consentono l'estrazione di dati per scopi scientifici o quando l'utilizzo non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti.

Per quanto riguarda il tema della tutela delle opere generate con l'intelligenza artificiale, il testo della norma ha fatto sorgere in capo agli operatori del settore molti dubbi in merito alla diretta attribuzione agli utenti creatori dell'onere di provare la creatività e la rilevanza del proprio contributo.

Ciò fermo restando che pare doversi considerare che, in merito alla tutelabilità delle opere generate con l'intelligenza artificiale, occorre a monte verificare che i contenuti protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi coinvolti nel cosiddetto addestramento degli algoritmi impiegati siano stati utilizzati lecitamente.

Infatti, in relazione a quest'ultimo aspetto, la norma del suddetto disegno di legge è concepita nella prospettiva di concludere accordi di licenza aventi ad oggetto i contenuti ritenuti interessanti dai gestori delle piattaforme di intelligenza artificiale, affinché sia raccolta l'autorizzazione dei titolari dei diritti all'utilizzo a scopo di lucro e sia garantito agli stessi il riconoscimento di un equo compenso.

E, per poter rendere detta tutela efficace, la Commissione intelligenza artificiale per l'informazione ha prospettato la necessità di introdurre un registro nel quale i gestori delle piattaforme indichino i contenuti utilizzati per l'addestramento dell'algoritmo generativo.

Anche in questo caso, tuttavia, viene posto in capo ai titolari dei diritti un onere, ossia quello di negare l'autorizzazione all'utilizzo dei propri contenuti per l'alimentazione degli algoritmi di intelligenza artificiale. Una possibile alternativa potrebbe essere quella di pensare, in una prospettiva inversa, di raccogliere in prima battuta la disponibilità dei titolari dei diritti all'utilizzo delle proprie opere in tale contesto.

2. Il Regolamento Europeo sull'intelligenza artificiale

Come altrettanto noto, l'approvazione del suddetto disegno di legge segue l'avvenuta approvazione, da parte del Parlamento Europeo, il 13 marzo scorso, cui è seguita in data 21 maggio l'approvazione del Consiglio dell'Unione europea, della prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale.

Anche il Regolamento Europeo si occupa del tema della trasparenza e, dunque, della riconoscibilità dei contenuti generati artificialmente e del diritto dei creatori di escludere le proprie opere dall'addestramento degli algoritmi di intelligenza artificiale.

Gli strumenti di conoscibilità dei dati utilizzati per l'allenamento degli algoritmi saranno stabiliti dal già istituito Ufficio per l'intelligenza artificiale all'interno della Commissione Europea (European AI Office - EAIO), nell'ambito di un modello di vigilanza a due livelli, affidato a monte all'EAIO e a valle agli Stati Membri.

Proprio in relazione a quest'ultimo profilo, la Francia, nell'ambito della procedura di approvazione da parte del Consiglio, ha evidenziato la necessità dell'adozione di strumenti utili a dare corretta attuazione all'obbligo di *“produrre una sintesi del contenuto utilizzato per l'addestramento dei modelli”* e *“di attuare una politica volta ad adempiere la normativa europea in materia di diritto d'autore, in particolare di individuare e rispettare la riserva dei diritti a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio”*.

Ciò nell'ottica di realizzare, mediante la messa a disposizione del pubblico di *“una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati per l'addestramento del modello per finalità generali”*, l'auspicato bilanciamento tra la protezione delle informazioni commerciali riservate e la tutela del diritto d'autore in relazione alle opere utilizzate per l'addestramento.

3. Gli Stati Uniti e la Cina

Sul tema della conoscibilità dei dati impiegati per l'addestramento degli algoritmi, anche negli Stati Uniti, nel gennaio scorso, il deputato californiano Adam Schiff ha presentato il Generative AI Copyright Disclosure Act, ossia un disegno di legge che si propone proprio di obbligare chiunque crei un insieme di dati di addestramento per l'intelligenza artificiale ad inserire e ad aggiornare in un registro un rapporto dettagliato sui contenuti protetti da copyright eventualmente utilizzati, pena l'applicazione di significative sanzioni civili.

Ciò, quindi, col proposito di trovare un equilibrio tra la portata innovativa dell'intelligenza artificiale e la necessità di tutelare gli autori, gli artisti e gli altri creatori da un uso non autorizzato delle loro opere nelle fasi di addestramento degli algoritmi, che naturalmente coinvolgono una vastissima mole di contenuti (testo, immagini, video ed altri dati) difficilmente controllabili.

Il tutto prevedendo espressamente l'utilizzo di un registro che solo ex post possa consentire ai titolari dei diritti di negare l'autorizzazione all'utilizzo delle proprie opere creative.

Rimanendo oltreoceano è nota la causa con la quale nel dicembre 2023 il New York Times ha accusato Microsoft e OpenAI di aver addestrato, rispettivamente, Copilot e ChatGpt utilizzando milioni di articoli prodotti dal Times senza autorizzazione né remunerazione alcuna.

Ancora, sempre negli Stati Uniti, pochi mesi dopo l'avvio della causa da parte del New York Times, altre otto testate giornalistiche, fra cui il New York Daily News e il Chicago Tribune, hanno accusato Microsoft e OpenAI di aver utilizzato articoli di titolarità degli editori attori per sviluppare i propri modelli di intelligenza artificiale generativa, in violazione delle leggi sul copyright.

E detta presunta violazione non è certo da ritenersi limitata al campo delle testate giornalistiche, atteso che in astratto può estendersi a tutti i creatori di contenuti (basti pensare che anche numerosi scrittori si sono già mossi legalmente contro OpenAI).

Si è parlato molto anche dell'accusa rivolta dall'attrice Scarlett Johansson a OpenAI, che avrebbe clonato senza permesso la sua voce e che ha da poco ritirato la voce virtuale incriminata.

Lo United States Copyright Office (USCO) ha avuto intanto occasione di affrontare il connesso tema della proteggibilità con il diritto d'autore delle opere generate dagli utenti grazie all'intelligenza artificiale, affermando come sia necessario a tal fine un rilevante apporto da parte di un essere umano.

Si tratta di un approccio più cauto di quello invece adottato dal Tribunale Internet di Pechino che ha riconosciuto ad un'immagine creata dal ricorrente Mr. Li con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa valore di opera protetta, a fronte delle idee e degli sforzi intellettuali del ricorrente nell'organizzazione dei parametri che ha condotto all'ottenimento dell'immagine desiderata.

Il Tribunale cinese ha, infatti, ritenuto che dietro ai comandi meccanici necessari per creare l'immagine vi fossero le idee originali del ricorrente, per ciò solo idonee a fondare la proteggibilità dell'opera così creata.

4. L'Europa e l'Italia

Ad una conclusione opposta rispetto a quella raggiunta dal Tribunale Internet di Pechino è, invece, giunto il Tribunale di Praga, che ha escluso la tutela del diritto d'autore ad un'immagine ottenuta con l'intelligenza artificiale. A dire il vero, nel caso di specie, l'attore si era limitato a sostenere di aver impartito, nell'utilizzo di DALL-E di OpenAI, mere istruzioni al sistema e non aveva fornito alcuna prova specifica della creatività impiegata per ottenere l'immagine desiderata.

Anche la nostra Corte di Cassazione ha fatto cenno, seppure in via incidentale, con la pronuncia n. 1107 del 2023, alla circostanza per cui l'aver utilizzato un software per generare un'immagine non sarebbe incompatibile con l'elaborazione di un'opera dell'ingegno con un cosiddetto tasso di creatività, che andrebbe solo indagato con maggior rigore.

La Suprema Corte, in tale sede, pur avendo ritenuto inammissibile, in quanto questione nuova, il motivo di ricorso relativo alla presunta erronea qualificazione come opera dell'ingegno di un'immagine generata da un software e, pertanto, secondo la ricorrente, non attribuibile ad un'idea creativa dell'autore, ha avuto occasione di precisare che *“si sarebbe reso necessario un accertamento*

di fatto per verificare se e in qual misura l'utilizzo dello strumento avesse assorbito l'elaborazione creativa dell'artista che se ne era avvalsa".

Infine, quanto al tema dell'addestramento degli algoritmi di intelligenza artificiale, quest'anno l'Autorità per la concorrenza francese ha inflitto a Google una multa di 250 milioni di euro anche per l'avvenuto utilizzo, senza permesso, di contenuti dei giornali francesi per l'addestramento del proprio servizio di intelligenza artificiale Gemini. Inoltre, Google non avrebbe consentito ai giornali di evitare che i propri contenuti fossero utilizzati per lo sviluppo di Gemini senza che gli stessi si vedessero rimossi anche da altri servizi di Google.

5. Conclusioni

Quello che è certo è che c'è ancora tantissima strada da percorrere per provare a raggiungere un equilibrio tra intelligenza artificiale e diritto d'autore.

Se è vero che il recente disegno di legge interno si propone di addirittura anticipare la normativa europea al riguardo, è anche vero che gli strumenti necessari per rendere conoscibile il materiale utilizzato per l'addestramento degli algoritmi di intelligenza artificiale e, dunque, efficace la tutela dei titolari dei diritti su questi contenuti, sono soltanto ipotizzati.

Così come non vi è ancora traccia di procedure volte ad individuare e a sanzionare eventuali violazioni.

Peraltro, le tempistiche legislative mal si conciliano con la rapidità di sviluppo e diffusione della tecnologia (basti pensare alla recentissima notizia dell'accordo stipulato da Apple e OpenAI per portare ChatGpt sui sistemi operativi di iPhone, iPad e Mac).

Né pare che, nell'ambito del dibattito sorto in tema di tutelabilità delle opere generate con l'intelligenza artificiale, venga dato il dovuto risalto alla necessità di verificare, a monte, che i contenuti protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi coinvolti nell'addestramento degli algoritmi impiegati siano stati utilizzati lecitamente, per passare solo successivamente ad indagare il cosiddetto tasso di creatività dell'opera generata.

Autori:

Roberta Maria Pagani – r.pagani@lascalaw.com

Contatti: redazione@iusletter.com

Supplemento a IusLetter del 20/06/2024

Testata registrata il 24.09.2001, presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01.

LaScala
.....
SOCIETÀ TRA AVVOCATI

www.lascalaw.com - www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Vicenza | Ancona | Napoli